



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. **GSP18053**

Data: **07/11/2018**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione del Procuratore Federale dd. 25/10/2018 sulla base di comunicazione della Segreteria Generale della Fisg e settore hockey, datata 17/10/2018, che evidenziava un errato utilizzo (in posizione irregolare) degli atleti Anfreotti Roberto (tesserato Fisg nato nel 1993) e Coser Alessio (tesserato Fisg nato nel 1989), entrambi tesserati nella stagione in corso per la società Amatori Hockey Trento ASD, utilizzati dalla società HC Pinè ASD nel Campionato IHL Division 1 irregolarmente in violazione delle NOFA Comuni 2018/2019.

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Pinè A.s.d. (188)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' Art.30 del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art.11C) delle N.O.F.A. Comuni 2018/2019 .

D) Motivazione:

Hockey Club Pinè A.s.d. (188)

Il Giudice Sportivo

premesse che

- con segnalazione dd.25.10.2018, il Procuratore Federale denunciava il presunto **irregolare impiego**, in violazione dell'art.11C) delle N.O.F.A. Comuni 2018/2019, da parte della **società H.C. Pinè ASD, nel campionato senior IHL Division 1**, degli atleti **ANDREOTTI Roberto**, nato nel 1993 e **COSER Alessio**, nato nel 1989, entrambi **tesserati per la società Amatori Hockey Trento ASD**, durante le seguenti gare del predetto campionato:

Andreotti Roberto:

12.10.2018: team avversario WSV Sterzing Vipiteno (risultato 5 - 2 per H.C. WSV Sterzing Vipiteno)

Coser Alessio:

22.09.2018: team avversario H.C. Foxes Academy (risultato 4-0 per H.C. Foxes Academy)

05.10.2018: team avversario AHC Vinschgau Eisfix (risultato 3-2 per H.C. Pinè ASD)

12.10.2018: team avversario WSV Sterzing Vipiteno (risultato 5-2 per H.C. WSV Sterzing Vipiteno)

- Ciò premesso, la segnalazione del Procuratore Federale appare fondata.



Posto, infatti, che in base all' art.11C) delle N.O.F.A. Comuni 2018/2019, l' utilizzo di atleti da parte di società diverse da quelle di appartenenza, in assenza di una cessione a titolo di prestito, è consentito soltanto – concorrendo anche le altre condizioni poste dalla citata normativa - qualora i giocatori impiegati siano di categoria pari od inferiore all'Under 20, nel caso che ci occupa è da ritenersi irregolare la partecipazione dei tesserati Coser Alessio e Andreotti Roberto agli incontri sopra menzionati, essendo entrambi di età superiore a quella prescritta.

Accertato ciò, occorre ora stabilire le conseguenze disciplinari di tale violazione: a tale proposito non ci si può esimere dal riconoscere alla società ASD H.C.Pinè di avere agito in assoluta **buona fede**, ovvero senza alcun intento di assicurarsi, attraverso l' irregolare utilizzo dei citati atleti, alcun vantaggio sotto il profilo dei risultati sportivi. Ad una tale conclusione è possibile giungere sulla base di una dichiarazione della Presidente della società inviata via e-mail in data 17.10.2018 alla Segreteria FISG dalla quale, attraverso l'esplicito riconoscimento dell'errore commesso, si evince la mancanza di ogni intento fraudolento.

Ad ulteriore conferma della citata buona fede concorrono poi ulteriori due circostanze:

1. la complessità e spesso scarsa intelligibilità della normativa di riferimento, che rende plausibile e quindi scusabile l' errore da parte dei soggetti chiamati a rispettarla;
2. la convalida da parte dell' Organo territorialmente competente della FISG. (Comitato Trentino della Fisg) della richiesta di utilizzo degli atleti formulata dalla società.

Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, come già in analoghe situazioni di recente esaminate da questo stesso Giudice Sportivo, sarebbe equo pervenire – a parere dello scrivente – ad una pronuncia sostanzialmente “assolutoria” della società, proprio a fronte della comprovata buona fede della stessa, senonchè proprio una recentissima decisione della Corte Federale d'Appello (decisione dd.02.11.2018 – ASD Eppan Appiano - posizione irregolare atleta Mair L.) ha riformato sul punto la decisione assunta da questo Giudice Sportivo, ritenendo ininfluente la buona fede e decretando conseguentemente la sconfitta a tavolino nei confronti della società interessata relativamente alle gare in cui, analogamente alla società H.C. Pinè, aveva utilizzato, sempre a causa di un' errata interpretazione del regolamento in materia di tesseramento, un atleta in posizione irregolare.

A questo punto, pur non condividendo l' orientamento espresso dalla Corte d' Appello, pare comunque opportuno uniformarsi ad esso, non soltanto nei presenti casi, ma anche in eventuali altri futuri nei quali la materia del contendere risulti la medesima: un tanto soprattutto al fine di evitare una prevedibile sequela di ricorsi da parte delle società controinteressate, ricorsi che troverebbero, verosimilmente, agevole accoglimento.

Ritenuto, pertanto, irregolare l' utilizzo degli atleti Coser Alessio e Andreotti Roberto nelle partite in esame e considerate le stesse - sulla scorta dell' indirizzo indicato dalla Corte Federale d' Appello - viziato sotto il profilo dell' equità sportiva, ne consegue, ai sensi dell' art.30 del Regolamento di Giustizia, la comminazione della sanzione disciplinare della sconfitta a tavolino nei confronti della società H.C. Pinè ASD in riferimento alle tre partite di cui in narrativa.

Peraltro il fatto che la società H.C.Pinè, appena avvedutasi dell'errore commesso, si sia immediatamente attivata al fine di sanare l'irregolarità, attraverso la formalizzazione del “prestito” dei due atleti coinvolti, giustifica la concessione della circostanza attenuante di cui all'art.52, n.1, lett. e) del Reg. di Giustizia “per essersi adoperata spontaneamente ed efficacemente per elidere le conseguenze dannose dell'infrazione” e conseguentemente la decisione di non comminare, congiuntamente alla decretata sconfitta a tavolino, anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda.

Tutto quanto premesso, visto l' art.30 del Regolamento di Giustizia, in riferimento all' art.11C) delle N.O.F.A. Comuni 2018/2019,

infligge

la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0 dell' ASD H.C. Pinè nei seguenti incontri del Campionato IHL Division 1:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2018-2019

H.C. Foxes Academy – H.C. Pinè - gara disputata in data 22.09.2018

H.C. Pinè – AHC Vinschgau Eisfix - gara disputata in data 05.10.2018

WSV Sterzing Vipiteno – H.C. Pinè - gara disputata in data 12.10.2018

Così deciso, in Bolzano il 06.11.2018

Il Giudice Unico Sportivo

(avv. Franco Biasi)

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Pinè A.s.d. (188).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi